

Comune di Surano

Provincia di Lecce

**RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE D.D n.157 del 20-04-2016, aggiornata con
D.D. n. 124 del 08-11-2016 (ex art. 29-octies del D.Lgs. 152 / 06)**

**IMPIANTO DI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE**



73030 SURANO (LE) SS. 275 Km 14,900 - Z.I.
P.iva: 045 68 990 750
e-mail: recuperiromanosrl@libero.it
pec: recuperiromanosrl@pec.it
Ufficio: +39 0836 938448 Fax: +39 0836 938884

Il Progettista

dott.ing. Massimo Corianò

iscritto al n. 1868 dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce

**Elaborato
Riscontro
1**

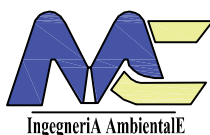
RISCONTRO A RICHIESTE/CHIARIMENTI DI ARPA PUGLIA

Luglio 2026

Revisione 3

Procedimento di "Riesame di A.I.A."

STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE - Ing. Massimo Corianò



Via A.M. Caprioli, n. 10 - 73100 LECCE

Tel.: 0832.217277 - 328.1658112

email: massimo.coriano@libero.it - pec: massimo.coriano@ingpec.eu

Nel seguito si risponde ai chiarimenti e/o integrazioni richiesti nel parere di Arpa Puglia prot. n. 0036736/2026 del 09/06/2026

RELAZIONE TECNICA

1. Con riferimento alla richiesta di chiarire se, a seguito della dismissione del frantoio per la lavorazione dei cavi elettrici, il rifiuto codice EER 170411 possa ancora essere gestito presso l'impianto e, in caso affermativo, di specificare le modalità operative previste, il gestore nell'elaborato "Riscontro a chiarimenti/richieste di ARPA Puglia" di Febbraio 2026 ha dichiarato che *"il rifiuto codice EER 170411 sarà ancora accettato in ingresso e gestito in impianto con semplice modalità di messa in riserva "R13" oppure sottoposto ad operazione di lavorazione manuale "R12"; quest'ultima potrà consistere in una selezione manuale ed eventuale cernita e/o cesoiatura"*, eliminando contestualmente l'operazione R4 su suddetti rifiuti. **Criticità risolta.**

2. Criticità precedentemente risolta.

3. Il Gestore ha trasmesso una procedura relativa alla bonifica dei veicoli fuori uso che risulta completa e sufficientemente dettagliata, tuttavia resta fermo quanto evidenziato nel presente parere con riferimento alla necessità di aggiornare la Relazione Tecnica, le planimetrie e gli aspetti connessi alla gestione dei rifiuti prodotti. **Criticità risolta.**

4. Nel parere prot. n. 62814/2025 ARPA ha chiesto al Gestore di fornire una motivazione tecnica, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26/2013, in merito alla mancata previsione del recupero delle acque meteoriche trattate.

Il gestore nell'elaborato "Riscontro a chiarimenti/richieste di ARPA Puglia" di Febbraio 2026 ha dichiarato che *"le acque meteoriche di dilavamento sono sottoposte ad idoneo trattamento nei due impianti di trattamento/depurazione presenti in loco; le acque in uscita dagli anzidetti impianti sono convogliate in due distinte trincee drenanti su aree verdi perimetrali; un diverso riutilizzo delle stesse da quello sopra indicato non è tecnicamente possibile poiché richiederebbe modifiche di notevole incidenza economica; in ogni caso, le tubazioni drenanti delle trincee drenanti sono posizionate ad una profondità di circa 50 cm dal piano di calpestio all'interno delle aiuole verdi e pertanto le acque vengono riutilizzate per gli scopi irrigui"*.

In relazione alla richiesta di ARPA di prevedere una frequenza di pulizia delle relative vasche semestrale, in luogo di quella annuale attualmente indicata (cfr. tabella 34 del PMC), il gestore in ossequio alla suddetta richiesta ha provveduto a revisionare i contenuti della tabella relativa all'"Impianto di trattamento - controllo periodico sui sistemi di gestione delle acque meteoriche" (Tabella n. 40 del PMC rev. 2 di Febbraio 2026). **Criticità risolta.**

5. Con nota ARPA prot. n. 64218/2025 è stata richiesto al Gestore una descrizione completa dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche. Il Gestore nell'elaborato "Riscontro a chiarimenti/richieste di ARPA Puglia" di Febbraio 2026 ha dichiarato di aver trasmesso, tra le integrazioni documentali fornite, l'elaborato "R4 - Relazione sul trattamento delle acque meteoriche e dei liquami reflui domestici". Tuttavia, dall'analisi del suddetto elaborato si evince che i relativi contenuti non risultano attinenti alla richiesta di ARPA. Si rinnova al gestore la richiesta di cui al punto 5 del parere ARPA prot. n. 64218/2025.

Riscontro 5: la descrizione dell'impianto di trattamento dei liquami reflui domestici è stata inserita nel nuovo documento progettuale "R4" il cui titolo è pertanto variato in "Relazione sul trattamento delle acque meteoriche e dei liquami reflui domestici".

RELAZIONE DI CONFRONTO CON LE BAT E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

6. Con riferimento alla richiesta di cui alla lett. b), il gestore ha provveduto ad inserire, nel sottoparagrafo

“Frantumazione” del par. 4 della Relazione Tecnica (ora in rev. 2 di Febbraio 2026), una descrizione del rifiuto prodotto a seguito della lavorazione all’interno del mulino frantumatore denominato “bassa resa”. **Criticità risolta.**

Si rinnova il suggerimento all’autorità competente che qualora il Gestore dovesse esercire attività tali da produrre il rifiuto “Fluff”, esso dovrà essere stoccato al coperto, o in alternativa, al fine di limitare i fenomeni di diffusione delle polveri, sotto tettoia.

Le richieste di cui alle lett. a) e c) risultava già precedentemente risolte.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) (All. R3 rev.2- Febbraio 2026)

7. Dalla revisione del documento si prende atto delle integrazioni apportate dal Gestore in recepimento del parere prot. ARPA Puglia n. 62814 del 21/10/2025, permangono tuttavia alcune imprecisioni che necessitano di essere colmate. Si riportano di seguito le considerazioni della scrivente per ciascun punto, ai fini dell’espressione del parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 6, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

a. **criticità precedentemente risolta.**

Nel paragrafo **2.2.1 Rifiuti in ingresso:**

b. Si rileva che il Gestore ha provveduto ad apportare le modifiche ed integrazioni, come richieste dalla scrivente nel parere prot. ARPA Puglia n. 62814/2025; tuttavia si riscontrano ancora elementi di incompletezza, in particolare in relazione alla definizione delle frequenze di monitoraggio e ad altri elementi operativi, che necessitano di ulteriore puntualizzazione. Si espone quanto segue per ciascun punto:

i. Il Gestore ha inserito la Tabella 3 (cfr. “*Tabella 2b - Informazioni scheda di accettazione rifiuto*” della “rev. 01 della Istruzione Operativa” redatta da ARPA Puglia) per la compilazione delle informazioni relative all’accettazione dei rifiuti, come richiesto. Inoltre, in tabella 2 è stato rimosso il codice EER 19 01 18 dall’elenco dei codici EER a specchio su cui effettuare la caratterizzazione. Si chiede di inserirlo e/o fornire chiarimenti a riguardo.

Riscontro: il codice EER 190118 è stato reintrodotta nella tabella 2 del PMeC.

ii. In Tabella 4 (Tabella 2 nella versione precedente del PMC), relativa alle informazioni sui rifiuti in ingresso, sono state inserite le colonne “*Quantità effettivamente accettata in ingresso [tonn/a]*” e “*Quantità accettata in ingresso per singola operazione [tonn/a]*” e la riga riportante la “*Quantità totale effettivamente accettata in ingresso [tonn/a]*”, al fine di registrare il peso effettivamente accettato per ciascun rifiuto nel singolo anno di riferimento, quello relativo a ciascuna operazione per ogni singolo codice EER accettato ed il peso complessivo di rifiuti in ingresso nell’annualità. Nella tabella sono stati rimossi i codici EER, presenti nella versione precedente del PMC. Si chiede di inserire nuovamente la colonna relativa ai codici EER. La tabella presente nella Relazione Tecnica alle pagine 15, 16, 17 è stata modificata distinguendo i codici EER relativi ai rifiuti non pericolosi e il codice pericoloso EER 160601*;

Riscontro: la tabella 4 è stata corretta con l’introduzione della colonna relativa ai codici EER.

iii. Come richiesto, è stata inserita la tabella 5 (ex tabella 3 nella versione precedente del PMCreV1), ed è stata prevista una frequenza semestrale (a campione) su almeno n. 2 tipologie di rifiuti in ingresso per i quali è richiesta l’analisi al produttore. **Criticità risolta;**

iv. Alla tabella 7 (ex tabella 5 nella versione precedente del PMCreV1) sono state aggiunte le tabelle 7.1 e 7.2 relative ai controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso previsti dal punto 2 degli allegati I ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013. **Criticità risolta;**

- v. Il Gestore ha previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo una sezione "2.4.4 Materie prime" nel paragrafo "2.4 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, materie prime, ecc.)" distinto da quello relativo ai rifiuti in ingresso, introducendo le tabelle 26 e 27 per il monitoraggio di eventuali materie prime utilizzate. **Criticità risolta.**
- c. Criticità precedentemente risolta.
- d. Il Gestore ha aggiornato la "tabella 6 – Verifiche visive aree di stoccaggio rifiuti" (ex tabella 4 nella versione precedente del PMCreval) e l'allegato 1 "T4 Planimetria_layout_Feb. 2026_rev. 3". Tuttavia, si rileva che per diversi rifiuti sono indicate aree contigue di messa in riserva e deposito temporaneo per la stessa tipologia di rifiuto. Per le considerazioni relative a tale aspetto si rimanda a quanto espresso al punto 12 del presente parere.
Riscontro: il PMeC è stato aggiornato e la tabella 6 è stata allineata con quanto riportato nella tavola grafica T4.
- e. Criticità precedentemente risolta.

Nel paragrafo 2.4 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, materie prime ecc.):

- f. Criticità precedentemente risolta.
- g. Criticità precedentemente risolta.
- h. Criticità precedentemente risolta.
- i. Al paragrafo "2.4.1) Risorse idriche e consumo" il Gestore riporta che il "contaltri sarà installato entro il mese di luglio 2025" diversamente da quanto specificato nella versione precedente del PMC rev1 "l'anzidetto contaltri sarà installato entro il mese di Settembre 2025". Si chiede di chiarire se il contaltri ad oggi risulta installato. Inoltre, il Gestore ha specificato che "ciascuno dei due impianti di trattamento presenti in loco risultano sprovvisti di una vasca finale di accumulo delle acque meteoriche precedentemente trattate; tali acque sono direttamente scaricate in trincea drenante (subirrigazione) e non riutilizzate per altri scopi (ad esempio lavaggio piazzali)" e che "tale scarico di acque meteoriche va inteso come riutilizzo a scopo irriguo", pertanto si prende atto che non è prevista alcuna vasca di accumulo.

Riscontro: i contaltri risulta installato (si allegano foto).



- j. Criticità precedentemente risolta.
 - k. Criticità precedentemente risolta.
 - l. La tabella, inserita all'interno del sottoparagrafo "2.2.3 Combustibili e consumo" della versione precedente del PMCrev1, con i soli controlli sui serbatoi e relativi bacini di contenimento adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica dei VFU, è stata spostata nel paragrafo "2.2.2 Rifiuti prodotti" mantenendo la previsione del controllo circa "stato di usura della pavimentazione, conservazione del serbatoio e del bacino di contenimento", come richiesto. **Criticità risolta.**
 - m. Il Gestore ha inserito il monitoraggio dei consumi di ossigeno in tabella 28 del paragrafo 2.4.4 "Materie prime". **Criticità risolta.**
 - n. Il Gestore ha indicato che "rendiconterà i consumi di combustibili utilizzati e ne provvederà alla caratterizzazione secondo i metodi di misura di cui al D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X per i parametri ivi riportati compilando schede tecniche per ciascun combustibile". **Criticità risolta.**
Sezione **Emissioni in atmosfera (par. 2.5)**
 - o. Criticità precedentemente risolta.
 - p. Criticità precedentemente risolta.
 - q. In riscontro alla richiesta di ARPA il Gestore nella "Tabella 30 - Emissioni controllate - prevenzione" (ex tabella 24 nella versione precedente del PMCrev1) ha riportato per i punti di emissione in atmosfera (E1 ed E2) la stessa frequenza di controllo "semestrale". Criticità risolta. In relazione alla richiesta di descrivere in maniera dettagliata i sistemi di abbattimento installati a servizio dei punti di emissione convogliata in atmosfera aventi sigle E1 ed E2 il Gestore ha provveduto la nota fornita dal costruttore avente oggetto "Relazione tecnica descrittiva del funzionamento dell'Unità di aspirazione ed abbattimento polveri "CV-SB150-1L" per Vs. macinatore", nell'ambito della quale è fornita una relazione dettagliata del sistema di abbattimento. **Criticità risolta.**
 - r. Tenuto conto del riscontro del Gestore in merito alla richiesta di cui al punto precedente si ritiene accettabile la proposta in materia di controlli e manutenzioni sui sistemi di abbattimento delle emissioni, riportata dal Gestore nella Tabella 34 - Emissioni convogliate - Interventi di manutenzione sui sistemi di abbattimento. **Criticità risolta.**
 - s. Criticità precedentemente risolta.
 - t. In merito alla richiesta di chiarire la frequenza di monitoraggio delle emissioni diffuse, il Gestore ha riportato nella "Tabella 35 - Individuazione singoli punti di emissione diffusa" (ex tabella 29 nella versione precedente del PMCrev1) una frequenza annuale. In merito a quanto sopra riportato e, ferme restando le valutazioni di codesta autorità competente, si ritiene che, al fine di poter monitorare in maniera rappresentativa le potenziali emissioni di polveri che potrebbero originarsi a seguito dell'esercizio dello stabilimento nelle diverse condizioni climatiche, il Gestore debba provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni diffuse con frequenza almeno semestrale con l'indicazione che, una delle due campagne di monitoraggio previste nell'arco di un anno dovrà essere effettuata durante il periodo estivo.
Riscontro: la tabella 35 del PMeC è stata corretta riportando la frequenza richiesta da Arpa Puglia.
 - u. Criticità precedentemente risolta.
- Nel paragrafo 2.6) Emissioni in acqua/suolo, scarichi:
- v. Criticità precedentemente risolta.
 - w. Criticità precedentemente risolta.
 - x. Il Gestore ha inserito la "Tabella 42: Registro eventi meteorici piovosi" come richiesto. Si chiede di correggere il riferimento nella colonna "Misure da effettuare" nella tabella 38 – Scarichi dell'insediamento inserendo il riferimento alla tabella 39 e non alla tabella 33. Si chiede, inoltre, di prevedere il rispetto dei valori limite dettati dalla Tabella contenuta nell'allegato al DM 185/03

dato che il gestore ha dichiarato di aver previsto l'uso irriguo delle acque riutilizzate.

Riscontro: il PMeC è stato revisionato aggiungendo la tabella 39a – Monitoraggio scarichi (acque reflue trattate - punto di emissione S3) nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato al DM 185/03.

Nel paragrafo 2.2) Rifiuti:

- y. Criticità precedentemente risolta.
- z. Criticità precedentemente risolta.
- aa. Si rileva che, al paragrafo 2.2, il Gestore riporta che relativamente alla gestione del “deposito temporaneo” la società [...] si avvarrà del criterio quantitativo”. Inoltre, si rileva che nel paragrafo 2.2 è stata inserita la Tabella 9 - Modalità di gestione rifiuti prodotti, in cui per gli stessi codici EER è prevista sia la modalità di gestione in “messa in riserva” che in “deposito temporaneo”. Per le considerazioni relative a tale aspetto si rimanda a quanto espresso al punto 12 del presente parere.

Riscontro: La tabella 9 del PMeC (paragrafo 2.2) è stata corretta ed allineata alla tavola grafica T4.

- bb. Criticità precedentemente risolta.

Nel paragrafo 2.8) Monitoraggio acque sotterranee:

- cc. Criticità precedentemente risolta.
- dd. Criticità precedentemente risolta.
- ee. Per quanto concerne le caratteristiche dei pozzi di monitoraggio, ARPA aveva richiesto al Gestore oltre alle caratteristiche riportate nella precedente revisione del PMC, di specificare anche le seguenti: sigla identificativa, coordinate, quota del boccapozzo (m sul l.m.m.), lunghezza piezometro (m), profondità tratti fenestrati (da m... a m...), livello statico della falda m sul l.m.), soggiacenza statica da boccapozzo (m). Si da atto che il Gestore ha provveduto a fornire le informazioni richieste mancanti per il pozzo PZ3, tuttavia non ha provveduto a fornire il valore della lunghezza del piezometro (m sul l.m.). Si chiede di integrare nel merito.

Riscontro: il PMeC è stato aggiornato introducendo la lunghezza del pozzo PZ3.

- ff. Il Gestore ha provveduto a recepire nella Tabella 47 - Controllo acque sotterranee - Parametri da ricercare nelle acque di falda (ex tabella 40 nella versione precedente del PMCrev1), le indicazioni date da ARPA nel parere prot. n. 62814/2025. Criticità risolta.
- gg. Criticità precedentemente risolta.

Nel paragrafo 2.9) Monitoraggio suolo:

- hh. Il Gestore ha provveduto, come richiesto, a sostituire il parametro “Indeno(1,2,3-Cd)pirene” con il parametro corretto previsto dalla Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e smi, ossia “Indenopirene” nella Tabella 49 (ex tabella 42 nella versione precedente del PMCrev1) - Elenco parametri e metodi analisi terreni/top soil – Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso (D. Lgs. 152/2006 Parte IV titolo V Allegato 5 tab. 1 – colonna B; siti ad uso commerciale e industriale) – Metodica analitica – modalità di archiviazione. **Criticità risolta.**
- ii. Criticità precedentemente risolta.
- jj. Criticità precedentemente risolta.

Nel Paragrafo 2.10) Monitoraggio materiali con disciplina end of waste:

- kk. Il Gestore, relativamente al monitoraggio dell'EoW prodotto, in tabella 50 (ex tabella 43 nella versione precedente del PMCrev1) ha definito la scelta di definire il “lotto quantitativo”, e ha indicato tale previsione anche al paragrafo 5.D della relazione specialistica sull'EoW, prodotta in

adempimento alla richiesta del parere prot. n. 62814/2025. **Criticità risolta.**

ll. Criticità precedentemente risolta.

mm. Il Gestore ha previsto di effettuare i “controlli sulle aree di stoccaggio con frequenza trimestrale” come richiesto. **Criticità risolta.**

Nel Paragrafo 2.12.1) Gestione eventi incidentali,

nn. Criticità precedentemente risolta.

Nel Paragrafo 2.12.2) Violazione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata ambientale

oo. Criticità precedentemente risolta.

Nel Paragrafo 2.13) Indicatori di prestazione

pp. Criticità precedentemente risolta.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

8. Criticità precedentemente risolta.

PIANO DI EMERGENZA INTERNO

9. Criticità precedentemente risolta.

EOW e RIFIUTI

10. In merito alla richiesta di questa Agenzia di redigere una relazione specifica relativa ai materiali qualificati come End of Waste (EoW) prodotti, dalla quale si evinca il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, nonché dal Regolamento (UE) n. 715/2013 per i rottami di rame, il Gestore ha dichiarato che “È stata redatta una relazione specifica) relativa ai materiali qualificati come End of Waste (ALLEGATO 3)”.

Dall’analisi della relazione emergono i seguenti elementi:

a) Tra i codici EER dei rifiuti in ingresso risulta indicato il codice EER 120199 quale rifiuto destinato alla produzione di End of Waste (EoW). Tuttavia, per tale codice EER non risulta prevista l’operazione di recupero R4. Si chiede pertanto al Proponente di correggere gli elaborati progettuali nel merito, eliminando per il codice EER 120199 la previsione della produzione di EoW e provvedendo al conseguente allineamento della documentazione tecnica.

Riscontro: la Relazione EoW è stata aggiornata, rimuovendo il codice EER 120199 dalle operazioni EoW

b) Il Gestore ha descritto il processo di controllo adottato ai fini della verifica del contenuto di materiali estranei nei rottami metallici, indicando altresì l’effettuazione di controlli semestrali a campione sugli EoW prodotti. Tuttavia, si rileva la necessità di integrare tale previsione con specifico riferimento ai rottami di alluminio, per i quali il Regolamento (UE) n. 333/2011 prevede limiti di impurità differenti rispetto agli altri metalli, e ai rottami di rame ai sensi del Regolamento (UE) n. 715/2013. Si chiede pertanto al Gestore di aggiornare gli elaborati, esplicitando le modalità di controllo e verifica previste anche per i rottami di alluminio e di rame, con indicazione dei relativi limiti di conformità applicabili.

Riscontro: la Relazione EoW è stata aggiornata, integrando i dettagli delle verifiche previsti dai rispettivi Regolamenti UE.

c) il Gestore ha indicato le modalità di controllo sui rifiuti in ingresso finalizzate a escludere la presenza di sostanze indesiderate (ad esempio sostanze oleose o contaminanti analoghi);

d) Il Gestore ha descritto le operazioni previste sui materiali in ingresso prima del loro definitivo

riutilizzo, dichiarando che: “Se per il rottame esiste già una destinazione certa e, senza alcun intervento di trattamento presenta già tutte le caratteristiche di cui al punto 5.C., allora può essere classificato come materiale direttamente utilizzabile. PQ può, quindi, procedere all’assegnazione del numero di partita come da punto 5.D.”. Fermo restando che, nella fase di accettazione e valutazione preliminare, il materiale in ingresso mantiene la qualifica di rifiuto e non di materiale già qualificato come End of Waste, si rappresenta che la condizione sopra descritta necessita di ulteriore chiarimento sotto il profilo gestionale ed autorizzativo. In particolare, qualora il materiale conferito presenti già, senza necessità di ulteriori trattamenti, tutte le caratteristiche previste al punto 5.C. ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, risulta necessario chiarire le modalità con cui tale fattispecie venga inquadrata nell’ambito del ciclo autorizzato, considerato che il materiale risulterebbe già conforme ai requisiti richiesti per la commercializzazione come EoW. Si chiede pertanto al Gestore di meglio specificare tale aspetto, anche al fine di distinguere chiaramente le casistiche in cui il materiale necessita effettivamente di operazioni di recupero da quelle in cui risulti già conforme ai requisiti previsti dalla disciplina End of Waste applicabile.

Riscontro: la Relazione EoW è stata aggiornata specificando la gestione delle casistiche di cui sopra.

- e) al punto 5.C il Gestore dichiara che “Nel caso in cui le operazioni di recupero di cui al precedente punto 5.B. non siano sufficienti a garantire il possesso dei requisiti sopra elencati, il rifiuto non potrà considerarsi recuperato.” Si chiede al Gestore di chiarire il destino del rifiuto che non può ritenersi recuperato (conferimento a terzi o altro destino).

Riscontro: la Relazione EoW è stata aggiornata.

- f) al punto 5.D il Gestore dichiara che “Qualora non vi sia certezza della destinazione e il materiale venga tenuto in giacenza a tempo indeterminato, i rottami dovranno essere considerati un rifiuto.” Al riguardo, si chiede al Gestore di definire puntualmente una tempistica massima di giacenza oltre la quale il materiale debba essere riclassificato e gestito come rifiuto, al fine di garantire una chiara distinzione tra i materiali qualificati come End of Waste e quelli che, in assenza di effettivo avvio al riutilizzo/commercializzazione, non possano mantenere tale qualifica.

Riscontro: la Relazione EoW è stata aggiornata introducendo un tempo massimo per il materiale EoW in giacenza.

- g) il Gestore ha allegato un modello di DDC.

11. il Gestore dichiara (cfr. cap. 10 della relazione tecnica) che “al termine delle operazioni sopra descritte, si procede alla verifica che le EoW ottenute abbiano caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore”. Si chiede al Gestore di prevedere, sia nella relazione EoW che nel PMC, di indicare con quale frequenza verranno effettuati i suddetti controlli. Cfr. punto 10 del presente parere.

Riscontro: si è provveduto all’aggiornamento delle frequenze dei controlli sia nella relazione EoW che nel PMC.

12. In merito alla richiesta al Gestore di allineare gli elaborati in merito alla gestione dei rifiuti prodotti, e all’opportunità di inserire un’apposita tabella riepilogativa dalla quale risulti, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto, la modalità di gestione prevista (deposito temporaneo o messa in riserva), con riferimento al riscontro fornito dal Gestore, si rileva che nella tabella 9 della Relazione Tecnica, per i rifiuti identificati con codici EER 160103, 160106, 160117, 160118, 160119, 160122, 160216, 160601, 170401, 170402, 170403, 170405, 191202 e 191203, viene prevista contestualmente la gestione sia in deposito temporaneo sia in messa in riserva.

Al riguardo, si rappresenta che le due modalità gestionali risultano tra loro alternative e non

sovrapponibili per il medesimo flusso di rifiuti; pertanto, non risulta possibile prevederne contemporaneamente l'applicazione né, conseguentemente, autorizzarle entrambe per la medesima tipologia di rifiuto. Si chiede pertanto al Gestore di chiarire e definire univocamente, per ciascun codice EER sopra richiamato, la modalità gestionale che si intende adottare, provvedendo ad allineare conseguentemente tutti gli elaborati progettuali. Si chiede inoltre al Gestore di individuare e rappresentare chiaramente in planimetria le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti prodotti, specificandone l'esatta localizzazione e le relative modalità gestionali. Al riguardo, si evidenzia che tali aree dovranno risultare fisicamente separate rispetto alle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sia mediante idonei sistemi di delimitazione/separazione fisica sia attraverso adeguato distanziamento, al fine di evitare commistioni tra i diversi flussi di rifiuti gestiti presso l'installazione. A tal proposito, qualora il gestore decida di avvalersi della possibilità di stoccare alcuni rifiuti prodotti dai trattamenti non in regime di deposito temporaneo, ma effettuando la messa in riserva R13, si segnala all'A.C. la necessità che tali operazioni siano esplicitamente autorizzate nel provvedimento, con la definizione delle relative potenzialità massime e aree specifiche indicate in planimetria. Si rappresenta inoltre che il ricorso alla messa in riserva per i rifiuti prodotti dovrebbe risultare adeguatamente giustificato sotto il profilo gestionale ed impiantistico, con particolare riferimento ai flussi di rifiuti originati in maniera continuativa e significativa dal ciclo produttivo principale dell'installazione. Alla luce di quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, si ritiene pertanto opportuno che il Proponente rivaluti l'estensione della richiesta di messa in riserva ai numerosi codici EER indicati, circoscrivendola eventualmente ai soli flussi strettamente connessi al core business dell'impianto e caratterizzati da produzione regolare e quantitativamente significativa, quali, a titolo esemplificativo, i rifiuti identificati con codici EER 191202 e 191203.

Riscontro: sono stati aggiornati i documenti: Relazione Tecnica, Piano di Monitoraggio, Planimetria Generale e Layout.

PLANIMETRIA LAYOUT

13. Criticità risolta.

14. Il Gestore ha indicato l'area 9 "Area stoccaggio pneumatici (delimitata da setti in c.a.v.)" in planimetria. La criticità si riterrà superata al superamento della criticità individuata nel punto 12 del presente parere.

Riscontro: la Planimetria Generale – Layout è stata aggiornata.

15. Il Gestore ha indicato l'area 19 "Area stoccaggio materiali ferrosi lavorati" in planimetria. La criticità si riterrà superata al superamento della criticità individuata nel punto 12 del presente parere.

Riscontro: la Planimetria Generale – Layout è stata aggiornata.

16. Si chiede al Gestore, sulla base anche di quanto indicato nel presente parere in merito alla gestione dei rifiuti prodotti, di procedere all'aggiornamento della planimetria, rendendola maggiormente esplicativa mediante l'indicazione, per ciascuna area, della tipologia dei rifiuti/materiali ivi collocati (con l'indicazione dei codici EER relativi), della fase del processo produttivo corrispondente e del relativo numero identificativo riportato in legenda.

Riscontro: la Planimetria Generale – Layout è stata aggiornata.